CAMERA DEI DEPUTATI N. 3765

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANATO, NICOLAZZI, BORGHI, GIOMO, MORO DINO, BERTÈ, PITZALIS

Presentata il 3 febbraio 1967

Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 30 settembre 1967 scadranno le proroghe annuali disposte dalle leggi 6 aprile 1965, n. 355 e 26 maggio 1966, n. 336, per gli incarichi triennali conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Alla stessa data scadranno anche gli incarichi triennali conferiti, a decorrere dal 1° ottobre 1964, in applicazione della stessa legge del 1961, n. 831, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, relativa agli insegnanti degli istituti professionali.

Le proroghe di cui sopra erano state accordate in attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di carattere straordinario inteso ad immettere nei ruoli un congruo numero di docenti, nonché di nuove norme per una migliore regolamentazione del sistema di reclutamento del personale docente non di ruolo.

Dato che la legge 25 luglio 1966, n. 603 è in via di applicazione e che il provvedimento legislativo contenente nuove norme per gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie di ogni ordine e grado non ha ancora completato il suo *iter* parlamentare, si rende necessario disporre una ulteriore proroga dei surriferiti incarichi di insegnamento, al fine di porre la Amministrazione in condizione di assicurare una continuità didattica alla scuola, in attesa di una definitiva sistemazione del settore.

Sussistendo ancora i motivi per i quali nel 1965 e nel 1966 furono esclusi dalla proroga delle nomine triennali gli insegnamenti tecnico-pratici nonché quelli di economia domestica, si ritiene opportuno lasciare invariato tale principio anche nella seguente proposta di legge.

In base all'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 1 della stessa legge, cessa al 30 settembre 1967.

In attesa dell'approvazione definitiva del provvedimento legislativo contenente nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, si ritiene più che giusto che i maestri di ruolo, forniti dei requisiti richiesti dalla legge n. 585, continuino a essere assegnati nella scuola media.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1967, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355 e con legge 26 maggio 1966, n. 336, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1967-68.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 è soppresso.